

Roma, 13 dicembre 2011

ATO ME 3 in liquidazione
Al legale rappresentante pro tempore

Oggetto: richiesta di parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 in merito all'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 148/2011 al servizio di igiene urbana e al territorio della Regione Sicilia.

Con riferimento alla richiesta di parere, pervenuta in data 25 novembre 2011, relativa alle modalità di affidamento del servizio di igiene urbana previste dall'ordinamento, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nella sua adunanza del 7 dicembre 2011, ha inteso rilevare quanto segue.

Premesso che esula dai compiti di questa istituzione fornire un'interpretazione autentica delle norme vigenti, l'Autorità, comunque, coglie l'occasione per evidenziare il generale intento, perseguito dal Legislatore mediante l'introduzione della nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali, di garantire la più ampia applicazione del principio di libera concorrenza anche in tale peculiare settore.

Si osserva, infatti, che in relazione alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali vige il generale principio della procedura competitiva ad evidenza pubblica.

In particolare, l'articolo 4 della legge n. 148/2011, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 138/2011 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, come da ultimo modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2012), prevede, quale principio generale, il ricorso alla gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali e per la scelta del socio privato nelle società miste. Il principio della gara per l'affidamento in esclusiva dei servizi pubblici locali, infatti, oltre a rispondere ai principi concorrenziali, appare fondamentale per garantire la scelta dell'operatore migliore in termini di qualità, efficienza e condizioni economiche dei servizi offerti.

Il Legislatore stesso, al fine di garantire la più ampia applicazione del principio di libera concorrenza alle attività in esame, è intervenuto definendo l'esatto ambito di applicazione della norma citata, chiarendo, in particolare, il rapporto esistente tra quest'ultima e le norme contenute nelle leggi di settore. L'articolo 4 della legge n. 148/2011 sopra citata, così come da ultimo modificato dalla Legge di Stabilità 2012, infatti, espressamente prevede una clausola di prevalenza della norma stessa sulle discipline settoriali. In particolare è previsto che *"Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili"*.

In relazione al caso di specie, si osserva, pertanto, che il servizio di igiene ambientale è riconducibile nel novero dei servizi pubblici locali e, pertanto, nell'individuazione delle modalità di affidamento dello stesso si ritiene che trovi applicazione la disciplina contenuta all'articolo 4 del D.L. n. 138/2011 e, dunque, il generale principio del ricorso alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi citati.

In relazione, poi, all'applicabilità di tali principi in materia di servizi pubblici locali anche in ambito regionale e, in particolare, all'interno della Regione Sicilia, vale in questa sede ribadire l'ormai consolidato orientamento dell'Autorità¹ e della giurisprudenza costituzionale² sul punto, secondo cui la tutela della concorrenza rientra nelle materie di competenza c.d. trasversale dello Stato nell'ambito delle scelte di politica economica ad esso riservate in virtù dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. In questo senso, può ritenersi che le determinazioni regionali aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali rientrino nell'ambito di applicazione della normativa nazionale, la quale, nel disciplinare organicamente l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - in applicazione della normativa comunitaria e al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale -, si inquadra nell'ambito delle norme poste a "tutela della concorrenza".

¹ [Si veda da ultimo la segnalazione AS797-Gestione integrata dei rifiuti nella Regione Sicilia, in Boll.n 4/2011.]

² [Si vedano, a questo proposito, le sentenze della Corte Costituzionale n. 272/2004, n. 29/2006 e, da ultimo, la sentenza n. 325 del 2010.]

L'Autorità, pertanto, pur riconoscendo il fondamentale principio costituzionale di autonomia dei poteri locali, ritiene evidente come questo non possa costituire -neppure con riferimento a Regioni a statuto speciale e Province autonome - giustificazione per scelte normative ed amministrative in possibile contrasto con i principi di tutela della concorrenza. Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas